

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2026, n. 17-2776

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 6. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI). Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 al Comune di Isolabella (TO).



Seduta N° 172

Adunanza 06 LUGLIO 2026

Il giorno 06 del mese di luglio duemilaventisei alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Federico RIBOLDI

DGR 17-2776/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 152/2006, articolo 65, comma 6. Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI). Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 al Comune di Isolabella (TO).

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni a effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico e idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo aggiornate e confluite nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 che ha approvato i "*Criteri e indirizzi in materia di suolo e pianificazione territoriale e urbanistica*" che ora costituiscono un documento unico che mette a sistema le numerose disposizioni regolative in materia di uso del suolo;
- l'articolo 65, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006, sancisce che "*Fermo il disposto del comma 4 (...le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante...), le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette*

disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni".

Premesso, inoltre, che la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, al suo annesso V recante *"Criteri per la definizione de quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI:*

- individua i criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto a adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI, dando mandato al Settore Geologico della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica di avviare la predisposizione delle carte del dissesto di tali comuni, sulla base dei criteri approvati, propedeutiche alla redazione delle necessarie varianti agli strumenti urbanistici;
- stabilisce che il quadro del dissesto individuato dal Settore Geologico debba avere una ricaduta sulle disposizioni urbanistico-edilizie dei comuni inadempienti attraverso l'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI (quadro dei dissesti) in modo tale da rendere cogenti i vincoli derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 delle Norme di Attuazione del PAI (NdA) alle aree in dissesto;
- stabilisce che nel periodo transitorio, fino all'aggiornamento dell'Elaborato 2 del PAI e all'applicazione del sopra richiamato articolo 9 delle NdA, o all'adozione della variante di adeguamento al PAI del Piano Regolatore Generale (PRG), i vincoli debbano essere immediatamente cogenti su tutte le aree in dissesto individuate dalla Regione Piemonte, attraverso l'applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR).

Richiamato il suddetto articolo 9 bis il quale sancisce che:

- al comma 1, *"La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma."*;
- al comma 2, *"I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione"*.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Settore "Geologico", risulta che:

- il Comune di Isolabella non ha effettuato la procedura di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al PAI e si trova, allo stato attuale, privo di uno strumento aggiornato in grado di disciplinare in maniera adeguata e in sicurezza l'utilizzo urbanistico del territorio;
- in assenza di cautele poste in essere con uno strumento urbanistico aggiornato, si rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità nelle aree in dissesto, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio.

Dato atto, inoltre, che il suddetto Settore "Geologico", con nota n. 11480 del 5/3/2026, ha richiesto al Comune di Isolabella il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977, trasmettendo la proposta di perimetrazione delle aree sulle quali applicare i provvedimenti cautelari, elaborata sulla base dei criteri contenuti nell'Annesso V della DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, nonché una proposta di normativa da applicare alle aree in dissesto durante la vigenza dei provvedimenti cautelari.

Richiamato l'articolo 17 bis della legge n. 241/1990, ai sensi del quale il parere si considera acquisito qualora l'amministrazione competente non comunichi l'assenso, il concerto o il nulla osta entro i termini previsti.

Dato atto che il Settore “Geologico” ha verificato che, poiché dal Comune di Isolabella, a riscontro della sopra riportata nota, non è pervenuto alcun parere in merito, ricorre la fattispecie di cui al suddetto articolo 17 bis della legge n. 241/1990 e che, pertanto, si intende acquisito dal Comune di Isolabella il parere di competenza ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977.

Richiamato che:

- l’applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica è finalizzata alla revisione del piano regolatore vigente per rendere le classi di idoneità geologica all’utilizzo urbanistico congruenti con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;
- in particolare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Richiamata, inoltre, la DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 di approvazione degli indirizzi procedurali e tecnici in materia di difesa del suolo e pianificazione urbanistica.

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”,
- il decreto legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria del sopra richiamato Settore “Geologico”, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime

delibera

con riferimento al vigente Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI):

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell’Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle aree in dissesto del Comune di Isolabella individuate nell’allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come da nota n. 11480 del 5/3/2026 di cui in premessa, trasmessa dal Settore “Geologico” sulla base dei criteri contenuti nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025;
- di individuare come interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari quelli richiamati nell’allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come

da nota n. 11480 del 5/3/2026 di cui in premessa, trasmessa dal Settore “Geologico” sulla base dei criteri approvati dalla DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025;

- di demandare al Settore “Geologico”, al Settore “Difesa del suolo e al Settore “Tecnico regionale competente per territorio” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore “Urbanistica competente per territorio” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di fornire, nell’ambito delle rispettive competenze, al Comune di Isolabella la necessaria assistenza tecnica preventiva per l’impostazione della revisione dello strumento urbanistico, ai sensi della legge regionale n. 56/1977;

- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2776-2026-All_1-Isolabella_allegati.pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1**Comune di Isolabella (TO)****Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni****RELAZIONE****Situazione amministrativa e stato della pianificazione**

Il Comune di Isolabella risulta inadempiente riguardo alle procedure di verifica e adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001.

Allo scopo di colmare la carenza di informazioni sulle condizioni di pericolosità dei territori dei comuni non adeguati al PAI, il Settore Geologico ha predisposto per detto Comune un quadro del dissesto che individua delle categorie di fenomeni analoghe a quelle riportate nel PAI ed in base al quale il Comune potrà in seguito impostare la propria Variante urbanistica.

Caratteri geologico morfologici

Il territorio comunale è pressoché pianeggiante, senza rilievi di sorta. Esso è situato all'interno dell'altopiano di Poirino, una formazione geologica costituita da una successione di depositi di tipo continentale, formatasi nel corso del Quaternario. Dal punto di vista della dinamica fluviale è interessante ricordare che sul territorio comunale sono stati individuati numerosi relitti di meandro, di età pleistocene medio superiore, legati al deflusso del cosiddetto paleo-Po a sud della collina di Torino.

Le perimetrazioni delle aree in dissesto sono state definite utilizzando i criteri indicati nell'Annesso V della DGR 8-905 del 24/3/2025.

A causa della morfologia pianeggiante e della totale assenza di rilievo, l'unica forma di dissesto individuata sul territorio è di tipo idraulico; il rio Increna attraversa da sud verso nord la pianura, con un andamento che nel tratto meridionale è di tipo meandriforme. In sponda destra del corso d'acqua è individuata una fascia di area allagabile, che non interessa aree edificate ma che comunque passa appena a ovest del capoluogo.

Si evidenzia che le geometrie riportate nella cartografia del dissesto sono il risultato dell'analisi cautelativa dei processi disponibili nelle banche dati, sia in termini di classificazione della pericolosità, sia in termini di estensione delle geometrie.

18 giugno 2026



REGIONE
PIEMONTE

PROCEDURA DI ADEGUAMENTO AL PAI CON
METODI SPEDITIVI

Carta dei Dissesti

Scala 1:5.000

Regione Piemonte

Comune di Isolabella

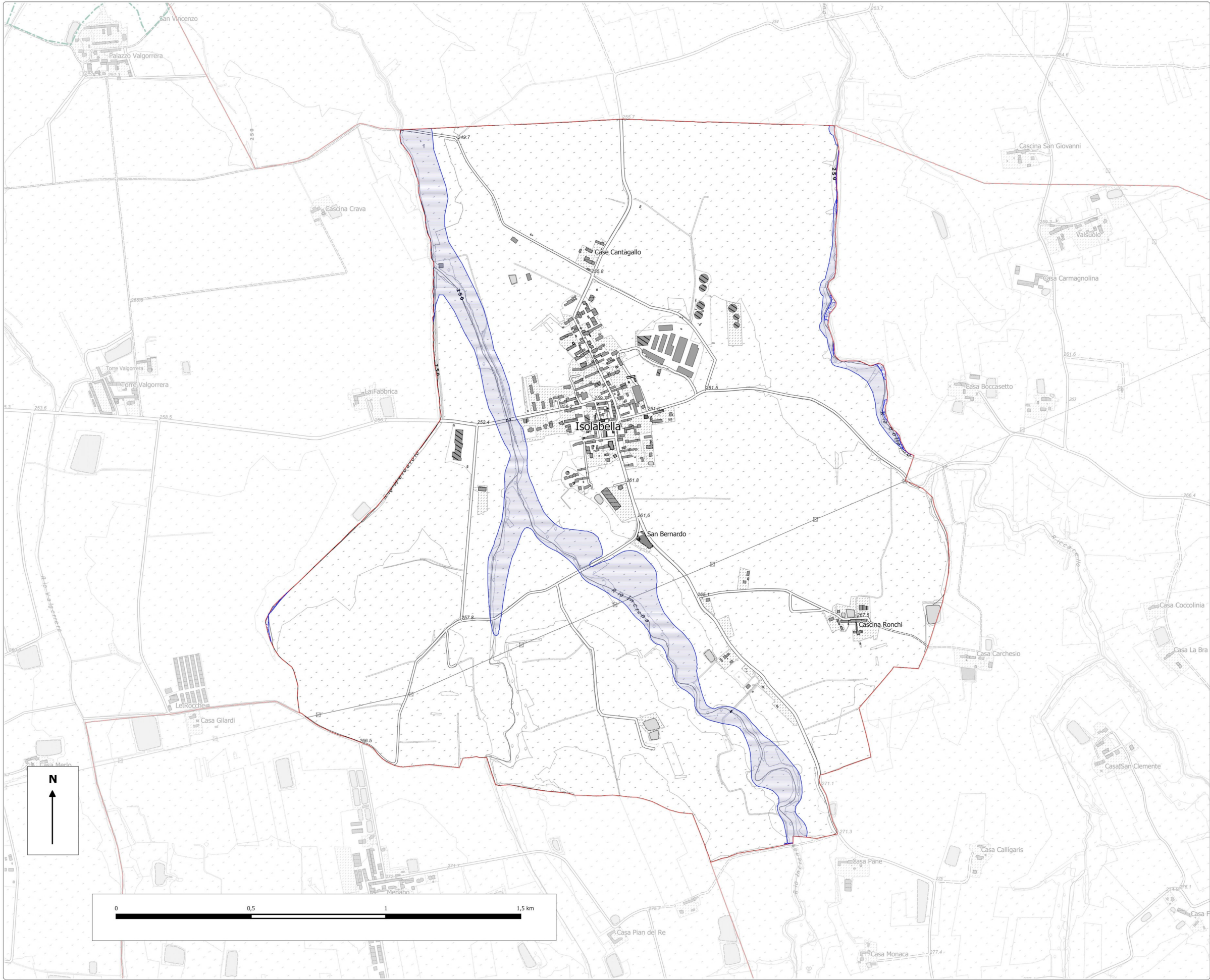
Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, Difesa
del Suolo, Protezione Civile,
Trasporti e Logistica

Settore Geologico

Data
Febbraio 2026

Legenda

- Ambiti amministrativi
-  Limiti Comunali
- Esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio
-  Ee - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità molto elevata
-  Eb - Aree coinvolgibili da processi torrentizi a pericolosità elevata



ALLEGATO 3

Normativa relativa ai tipi di interventi edilizi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56.

Per i tipi di interventi edilizi ammessi è di riferimento l'art. 3 del DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche di settore sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

Come stabilito dall'Annesso V *“Criteri per la definizione del quadro del dissesto relativo ai comuni che non hanno ancora provveduto ad adeguare il proprio strumento urbanistico al PAI”* dei *“Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica”*, approvati con DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025, per gli interventi edilizi ammessi nelle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è stato preso come riferimento l'art. 9 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) *“Limitazioni alle attività di trasformazione e d'uso del suolo derivanti dalle condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico”*.

L'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI (di seguito NdA) prevede quanto segue:

- nelle **frane attive (Fa)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 2, delle NdA;
- nelle frane **quiescenti (Fq)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 3, delle NdA;
- nelle aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità molto elevata (Ee)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 5, delle NdA;
- nelle aree interessate da **esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio a pericolosità elevata (Eb)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 6, delle NdA;
- nelle aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità molto elevata (Ca)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 7 della NdA;
- nelle aree interessate da **trasporto in massa sui conoidi a pericolosità elevata (Cp)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 8 della NdA;
- nelle aree interessate da **valanghe a pericolosità molto elevata o elevata (Ve)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 10 delle NdA;
- nelle aree interessate da **valanghe a pericolosità media o moderata (Vm)**, sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 9, comma 11 delle NdA.

Come osservazioni di carattere generale si evidenzia che:

1. le limitazioni agli interventi sopra elencate si applicano alle tipologie di dissesto rappresentate nella cartografia del territorio comunale e nel caso in cui ci sia sovrapposizione tra dissesti a pericolosità differente, prevale la norma più cautelativa;
2. per quanto riguarda i dissesti puntuali e i dissesti lineari lungo i corsi d'acqua, qualora presenti nella cartografia allegata, si evidenzia che agli stessi non viene associata alcuna limitazione prevista dalle NdA del PAI stante l'impossibilità di associare una norma a un punto o a una linea. Tuttavia, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, si invita l'Amministrazione comunale a porre particolare attenzione riguardo alla realizzazione degli interventi edilizi in prossimità di tali dissesti, richiedendo gli opportuni approfondimenti di natura geologica e idraulica prima di rilasciare qualsiasi permesso di costruire;
3. per quanto riguarda il dissesto rappresentato nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), predisposto in attuazione del D.Lgs n. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni), vale quanto indicato al punto 2.1.1.1.3 dei *"Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica"*, approvati con DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025;
4. qualora nel territorio comunale siano perimetrate aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME), si rammenta che nelle stesse vigono le disposizioni del Titolo IV delle Norme di attuazione del PAI e gli interventi consentiti sono quelli riportati, a seconda delle tipologie di RME presenti, all'art. 50 o 51 delle NdA del PAI. Nel caso di sovrapposizione tra i dissesti individuati dagli uffici regionali e le perimetrazioni delle aree RME, vale comunque la norma più cautelativa;
5. in caso di sovrapposizione tra perimetrazioni dei dissesti oggetto dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e perimetrazioni del PGRA e delle Fasce Fluviali del PAI, prevalgono le norme più cautelative.

Note esplicative

- a) Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente documento valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente documento. In merito a questi ultimi, la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione è subordinata al parere regionale ai sensi dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978.
- b) Anche se non riportati nella Carta dei dissesti, sono parimenti assoggettati alle disposizioni dell'art. 7 ter della L.R. n. 38/1978 gli interventi edilizi ricadenti nelle zone in cui il rischio idrogeologico risulta aggravato a seguito di eventi calamitosi recenti.
- c) Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della

proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa preveda esplicitamente le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa Legge Regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare.

- d) Ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione di applicazione dei provvedimenti cautelari e potranno essere reiterati nel caso in cui non venga avviata la variante al PRG di adeguamento al PAI entro il periodo di vigenza dei provvedimenti cautelari.
- e) Nel caso in cui la rappresentazione del dissesto e/o le relative norme adottate in salvaguardia dal Comune siano meno cautelative rispetto a quelle contenute nei provvedimenti cautelari, sarà responsabilità dell'Amministrazione comunale motivare adeguatamente tale scelta.
- f) Qualora le perimetrazioni proposte con i provvedimenti cautelari siano recepite dall'Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs 152/2006, commi 4bis e 4ter, prima della conclusione dell'iter della variante comunale di adeguamento al PAI, le perimetrazioni dei dissesti e le relative norme d'uso del territorio recepite dall'Autorità di Bacino rimarranno in vigore sino alla conclusione dell'iter di approvazione della variante urbanistica di adeguamento al PAI.
- g) Il quadro del dissesto oggetto dei provvedimenti cautelari dovrà essere approfondito dal professionista incaricato della redazione degli studi geologici a supporto della variante al PRG, dovrà prendere in considerazione, qualora presenti, i processi e gli effetti degli ultimi eventi alluvionali e verificare la coerenza delle previsioni urbanistiche (vigenti o previste) con le reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio. Il quadro del dissesto proposto dall'Amministrazione comunale sarà valutato nel merito nella successiva istruttoria di competenza regionale che verrà effettuata nell'ambito della variante di adeguamento al PAI.
- h) Rimane fatta salva la possibilità che nella successiva istruttoria regionale sulla variante di adeguamento al PAI vengano riproposte dagli uffici regionali le stesse cautele introdotte con i provvedimenti cautelari, qualora non sia condivisa la rappresentazione del dissesto proposta dal comune, così come saranno possibili ulteriori valutazioni sulle norme di utilizzo del territorio.
- i) Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale n. 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.Lgs. 31/01/2018, n. 1.